



**VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE  
"ONCOIBLA O.N.L.U.S. - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA'  
SOCIALE"**

(esente dall'imposta di registro e di bollo  
ex art. 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991 n. 266 ed ai sensi  
dell'art. 82 del D. Lgs. n. 117/2017)

L'anno duemilaventuno, il giorno nove (9) del mese di Marzo alle  
ore 19.00, in Ragusa, presso i locali siti a Ragusa in Via Ettore  
Majorana n. 5 (Auditorium Associazione Centro Studi Feliciano  
Rossitto)

**SONO PRESENTI**

- Iacono Carmelo, nato a Ragusa il 28 febbraio 1952, quale  
Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione denominata  
"ONCOIBLA O.N.L.U.S. - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA'  
SOCIALE" con sede a Ragusa in via J. A. Spataro n. 17/a, presso  
la quale è domiciliato per la carica, codice fiscale 92023660886;
- Migliorisi Salvatore, nato a Ragusa il 16.04.1966;
- La Perna Giuseppe, nato a Ragusa il 01.01.1959;
- Cappello Amedeo, nato a Ragusa il 06.01.1960;
- Firrinclisi Monica, nata a Baden (CH) il 08.11.1972;
- Lucenti Antonio, nato a Ragusa il 12.06.1966;
- Lo Presti Giuseppe, nato a Ragusa il 10.05.1962

mentre i seguenti soci hanno fornito delega:

- Amendola Pasquale, nato a Malito il 26.08.1952 ha delegato  
il sig. Iacono Carmelo;
- Pavone Giuseppina, nata a Capriata d'Orba il 21.09.1940 ha  
delegato il sig. Iacono Carmelo;

qui riuniti in assemblea straordinaria dei soci della sopra  
indicata Associazione, convocata con le modalità disposte  
dall'art. 7 del vigente statuto, come il componente mi dichiara,  
in questo luogo, per oggi alle ore 19.00, per discutere e  
deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. adozione nuovo statuto conforme alla nuova normativa per  
il Terzo Settore;
2. elezione del consiglio direttivo e del presidente;
3. varie ed eventuali.

Assume la presidenza della presente Assemblea, su designazione  
unanime degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Direttivo,  
nella persona del componente Iacono Carmelo, il quale consta e  
fa constare che, come risulta dal foglio delle presenze, sono  
presenti:

- in proprio o per delega, numero nove (9) dei nove (9) associati;  
Le deleghe, previa verifica della loro validità qui effettuata  
dal Presidente, saranno conservate agli atti dell'Associazione.  
Viene nominato segretario della presente seduta il sig.  
Migliorisi Salvatore, che accetta.

Dichiara pertanto il componente che l'Assemblea è regolarmente costituita, ai sensi dell'art. 7 del vigente statuto, e può validamente deliberare su quanto all'ordine del giorno e, iniziandone la trattazione, espone agli intervenuti che, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 ("Codice del Terzo Settore") si rende necessario adeguare il vigente statuto a tale sopravvenuta normativa e che si è proceduto all'elaborazione di uno schema di statuto conforme a tale nuova normativa del cui testo si è data diffusione fra gli associati.

Il Presidente, quindi, propone di procedere all'adozione di tale nuovo statuto il quale, in particolare, prevede:

il cambio della denominazione in "ONCOIBLA - E.T.S.", le modifiche dei seguenti articoli: art. 4 destinazione del patrimonio, art. 5 diritti dei soci, art. 7 compiti dell'assemblea, art. 8 bilancio sociale, art. 13 revisione legale dei conti, art. 14 bilancio sociale, art. 15 avanzi di gestione, art. 16 le norme sulla devoluzione del patrimonio dell'Associazione in caso di sua estinzione o scioglimento.

L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente e dopo ampia discussione, nel corso della quale gli intervenuti, dichiarandosene sufficientemente informati, esonerano il Presidente medesimo dalla lettura integrale del nuovo statuto proposto, con voto manifestato mediante comunicazione in forma orale, all'unanimità,

#### DELIBERA

- di adottare il nuovo testo di statuto sociale come sopra proposto dal Presidente e contenente, fra l'altro, clausole conformi alle norme inderogabili introdotte dalla riforma contenuta nel D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 ("Codice del Terzo Settore");

- di dare espresso mandato al Presidente di apportare al nuovo testo di statuto tutte le modifiche o integrazioni eventualmente richieste dal Registro Unico del Terzo Settore in sede di iscrizione dell'Associazione e/o dall'Autorità tutoria competente.

Lo statuto dell'Associazione come risultante a seguito delle modifiche qui approvate dall'Assemblea è contenuto nel documento che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", per formarne parte integrante.

Per quanto riguarda il secondo punto posto all'od.g., richieste le disponibilità dei presenti, dopo ampio dibattito, l'assemblea all'unanimità delibera di nominare, fino a revoca, il nuovo consiglio direttivo nelle seguenti persone e con le relative cariche:

- FERRINCHI MONICA, Presidente;
- LUENZI ANTONIO, Vice-presidente;


- MIGLIORISI SALVATORE, Segretario-Tesoriere;  
che grati della fiducia accordata, accettano la carica a loro  
conferita.

Nient'altro essendovi da deliberare e nessun'altro avendo chiesto  
la parola l'Assemblea termina alle ore 23.15.

Il segretario



Il presidente



### Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di Ragusa

Registrato a Ragusa il 16/03/2021

N. 336 Serie 3

Esatti Euro otto esatte

Il Funzionario Addetto (\*)

M. F. Caporaso

(\*) Firma su documento Direzione Provinciale



## **STATUTO**

### **ARTICOLO 1**

#### *Costituzione*

E' costituita una Associazione denominata "ONCOIBLA E.T.S."

L'ente è costituito ai sensi del Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. in forma di Associazione non riconosciuta.

### **ARTICOLO 2**

#### *Sede*

L'Associazione ha sede a Ragusa in Via J. A. Spataro n. 17/a.

### **ARTICOLO 3**

#### *Oggetto, scopo e durata*

La Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la propria attività nei seguenti settori:

1. istruzione e formazione per il personale medico e paramedico in campo oncologico;
2. attività di supporto nei seguenti campi dell'oncologia:
  - a) prevenzione primaria;
  - b) epidemiologia;
  - c) prevenzione secondaria;
  - d) acquisto e donazione di attrezzature diagnostiche;
  - e) acquisto e donazione di presidi di supporto all'assistenza;
  - f) sperimentazioni cliniche;
  - g) sperimentazione modelli assistenziali in oncologia;
  - h) assistenza sanitaria ai pazienti nelle varie fasi della patologia;
  - i) assistenza psicologica ai pazienti ed ai parenti dei pazienti;
  - j) assistenza sociale ai pazienti ed ai parenti dei pazienti;
  - k) assistenza riabilitativa ai pazienti.

La Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'associazione, in particolare, si propone, anche, di sostenere le attività scientifiche di ricerca, di informazione e di confronto che hanno per scopo lo studio delle forme morbose oncologiche, al fine di prevenire la diffusione e di potenziarne le possibilità di diagnosi precoce e di terapia.



Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà:

- a) finanziare borse di studio, sostenere oneri congressuali e di ricerca (soggiorni e viaggi anche all'estero) a favore di giovani laureandi, laureati e specialisti o giovani che si interessano a settori della oncologia;
- b) organizzare incontri periodici, convegni, corsi di formazione e congressi per dibattere problemi di interesse scientifico oncologico;
- c) promuovere ricerche di base, applicata e clinica miranti ad individuare e conoscere nuovi presidi diagnostici e terapeutici nell'ambito della patologia oncologica;
- d) finanziare attività di supporto anche con incarichi professionali a tempo determinato per le finalità di cui al punto 2 dell'art.3.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Essa può estendere la sua opera a tutto il territorio nazionale ed estero.

#### **ARTICOLO 4**

##### *Patrimonio ed entrate dell'Associazione*

Il patrimonio della Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale della Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento delle attività istituzionali così come definita dal presente Statuto all'art. 3.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono alla Associazione;

- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire alla Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi trasmissibili, rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, e di estinzione, di recesso o di esclusione



dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti di organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

## ARTICOLO 5

### *Soci*

Sono Aderenti della Associazione:

- i Soci fondatori;
- i Soci ordinari.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono Soci Fondatori coloro intervengono all'atto costitutivo e partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Associazione stessa.

Sono Soci Ordinari della Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro quindici giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa.

La qualità di socio si perde per recesso, per morte oppure per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di



indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibilità con le finalità della stessa.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo ed è immediatamente efficace; in tal caso è escluso qualsiasi rimborso al socio recedente. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto in tal caso l'efficacia della deliberazioni di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio direttivo; il versamento dovrà avvenire entro il 15 giugno di ogni anno.

I soci che non recedono dall'Associazione entro il 15 dicembre sono tenuti a corrispondere la quota sociale anche per l'anno successivo.

Ciascun socio ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro dei soci, libro verbali dell'Assemblea, libro verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copia ed estratti a spese dell'Associazione.

## **ARTICOLO 6**

### *Organi della Associazione*

Sono Organi della Associazione:

- l'Assemblea degli Aderenti alla Associazione;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo

## **ARTICOLO 7**

### *Assemblea*

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile, o se particolari ragioni lo richiedano entro il 30 giugno.

Essa, inoltre, provvede:

- alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vicepresidente e del segretario-tesoriere del Consiglio Direttivo.
- delinea gli indirizzi generali dell'attività delle Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;



- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Associazione;
- approva il bilancio consuntivo di esercizio e delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli aderenti o da almeno due consiglieri. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata presso la sede sociale. La convocazione è fatta mediante avviso, anche a mezzo fax o con mezzi telematici inviato a domicilio dei soci, risultanti dal Libro degli Aderenti alla Associazione, almeno otto giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della assemblea sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. Le deliberazioni adottate debbono essere affisse presso la sede sociale.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni Aderente all'Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia amministratore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei regolamenti, le modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente all'Associazione.

## **ARTICOLO 8**

### *Il Consiglio Direttivo*

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il segretario-tesoriere.

I Consiglieri devono essere Aderenti all'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione, il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- l'ammissione alla Associazione di nuovi Aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio consuntivo.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri al Presidente, nonché attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

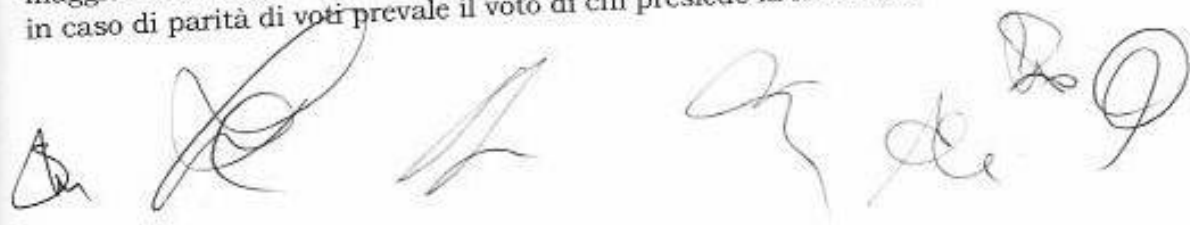
La convocazione è fatta mediante avviso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita, anche a mezzo fax, a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.



Il consiglio può deliberare l'affidamento di particolari incarichi ad esperti in diverse discipline, decidendo in ordine alla corresponsione degli emolumenti o al rimborso delle spese.

Il Consiglio Direttivo cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea, corredandolo di idonee relazioni e del bilancio sociale quando obbligatorio per legge.

## **ARTICOLO 9**

### *Il Presidente*

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

## **ARTICOLO 10**

### *Il Vice Presidente*

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

## **ARTICOLO 11**

### *Il segretario-tesoriere*

Il segretario-tesoriere dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e alla tenuta dei libri sociali e contabili.

Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

## **ARTICOLO 12**



### *Libri dell'Associazione*

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, il Libro degli Aderenti all'Associazione e il libro cassa.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

### **ARTICOLO 13**

#### *Revisione legale dei Conti*

Nei casi in cui risulta obbligatorio per legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

### **ARTICOLO 14**

#### *Bilancio consuntivo e Bilancio Sociale*

L'esercizio sociale dell'Associazione va dal primo di gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese dell'Associazione stessa.

Il bilancio sociale deve essere redatto, secondo le modalità di legge solo nei casi previsti dalla legge o se la stessa lo rende obbligatorio.

### **ARTICOLO 15**

#### *Avanzi di gestione*

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

### **ARTICOLO 16**

#### *Scioglimento*

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



#### **ARTICOLO 17**

##### *Clausola compromissoria*

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Ragusa.

#### **ARTICOLO 18**

##### *Legge applicabile*

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia del Codice Civile e al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i..

The bottom of the page features several handwritten signatures in dark ink. On the left, there is a small circular stamp. To its right, a large, stylized signature is prominent. Further right, there are several other signatures, some of which are more cursive and less legible. The signatures appear to be of various individuals, possibly representing the parties to the document.